

n. **04** d'ordine del registro  
Adunanza del **13.04.2018**



## **COMUNE DI POLIGNANO A MARE**

70044 PROVINCIA DI BARI

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IUC - Componente TARI – Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle relative tariffe per l'anno d'imposta 2018.**

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì TREDICI del mese di APRILE a Polignano a Mare e nella Casa Comunale, alle ore 9,30 con il seguito.

A seguito di avviso prot. n. 12115 del 05.04.2018, a firma del Presidente del C.C. e trasmesso via PEC ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

La seduta è PUBBLICA di II CONVOCAZIONE per deliberare sulla proposta in oggetto.

Fatto l'appello nominale risultano:

:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Domenico VITTO (Sindaco)	1		10. Arianna LIOTINO	9	
Francesco DE DONATO	2		11. Paolo MAZZONE	10	
Marilena ABBATEPAOLO		1	12. Domenico PELLEGRINI	11	
Fonte LOFANO	3		13. Onofrio LILLA	12	
Francesco Saverio MANCINI	4		14. Dionisio LAMANNA		2
Valerio CANTATORE	5		15. Antonello DI GIORGIO		3
Francesco FRUGIS	6		16. Mariagabriella RUGGIERO	13	
Lucia BRESCIA	7		17. Maria LA GHEZZA	14	
Pietro MAGLIONICO	8				

**Totale Presenti 14 Assenti 3**

Assume la presidenza Francesco De Donato nella Sua qualità di Presidente del C.C., il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, lettera a, del T.U., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario Generale del Comune Dott. Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE.

Nominati scrutatori i Signori Consiglieri Comunali \_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G.

Prima di cedere la parola all'Assessore La Volpe per l'illustrazione del provvedimento, il Presidente rende noto al Consiglio che è stato presentato un solo emendamento a firma dei Consiglieri Mariagabriella Ruggiero, Domenico Pellegrini, Onofrio Lilla e Dionisio Lamanna, col quale si chiede una riduzione del 50% dei tributi comunali: TARI, TOSAP e ICP.

Relaziona l'Assessore La Volpe

### **PREMESSO:**

**CHE**, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CHE** la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria): di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214) e s.m.i.;
- TASI: componente destinata al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (art. 1, commi 669-679 della Legge 27.12.2013, n. 147) e s.m.i.;
- TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 1, commi 641-666 della Legge 27.12.2013, n. 147) e s.m.i.;

**TENUTO CONTO** che a decorrere dal 01.01.2014 sono stati soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani quindi conseguentemente introducendo la già menzionata TA.RI;

**VISTO** che la disciplina della TARI è stata normativamente regolamentata nelle Legge di stabilità 2014 nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 prevedendo che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia;

**DATO ATTO** che la TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**VERIFICATO** che in ordine alla potestà regolamentare è previsto che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

**VISTO** il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui, il Comune determina con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

**CONSIDERATO** che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo ,che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

**TENUTO CONTO** che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie caratterizzate da una componente fissa e da una variabile;

**RITENUTO** che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

**CONSIDERATO** che la recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile (Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 3188 Anno 2018) ritiene che non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione delle tariffe in quanto al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali di aree tassabili;

**VISTO** che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono pari ad € 3.885.821,53;

**PRESO ATTO** che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 74,73% per le utenze domestiche e nel 25,27% per le utenze non domestiche;

**VISTO** che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad € 1.901.182,01, è suddiviso in € 1.420.673,07 riferibili alle utenze domestiche ed € 480.508,94 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad € 1.984.676,31 è suddiviso in € 1.483.064,84 attribuibili alle utenze domestiche ed € 501.611,47 a quelle non domestiche;

**VISTA** e tenuto conto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 13.04.2018 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento per la disciplina della TARI per l'anno d'imposta 2018 e seguenti ed alla quale fare riferimento per la determinazione delle tariffe TARI medesime;

**RICHIAMATO** il D.M. del Ministro dell'Interno del 09.02.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2018, n. 38, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 31 marzo 2018;

**VISTO** il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 che introduce un ulteriore elemento di cui i Comuni devono tener conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il Piano Finanziario, dal momento che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard;

**PRESO ATTO** delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 diramate dal Dipartimento Finanze, laddove si osserva che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di Solidarietà Comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 medesimo;

**CONSIDERATO** che il 2018 è il primo anno di applicazione dello strumento dei fabbisogni standard per cui il 2018 stesso può essere considerato un anno di transizione in attesa di poter, più efficacemente, procedere ad una compiuta applicazione della norma, nell'ottica del coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente;

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”.*

**VISTO** l'art. 24 del Regolamento per la Disciplina della T.A.R.I. così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 13.04.2018, con cui si dispongono le riduzioni della medesima tassa per le utenze domestiche;

### **Tutto ciò premesso**

Richiamato in particolare:

- il comma 654 della Legge 147/2013 e s. m. i., il quale prevede che il carico annuo della TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

**VISTO** l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

#### • Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli interventi necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - a) il modello gestionale ed organizzativo;
  - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

**CONSIDERATO**, dunque, che il fabbisogno di gettito è quantificato nel PEF redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani secondo le prescrizioni del DPR n. 158/1999 e non tiene conto, per quanto riportato nelle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013, delle risultanze della spesa storica sostenuta nell'ambito dei fabbisogni standard così come pubblicati sul sito internet "opencivitas";

**ACCLARATO** che ai sensi dell'art. 1 del comma 652 della Legge 147/2013 e s.m.i. il Comune può commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti moltiplicando il costo del servizio stesso per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**VERIFICATO** che nel medesimo comma 652 si chiarisce che, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n. 158 del 27/04/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

**RICORDATO CHE** nel territorio comunale il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e servizi di igiene urbana è esternalizzato giusta contratto di appalto sottoscritto in data 30/04/2013 n. Rep. 4918;

**PRESO ATTO** che:

- con nota pervenuta a questo Ente in data 06 dicembre 2017 prot.n. 39131/2017, il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;

- il Servizio finanziario - Tributi dell'Ente ha determinato i costi amministrativi CARC come da prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;

**VISTO** il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di €2.954.257,74 così determinati:

SIGLA	DESCRIZIONE	IMPORTO
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	€888.770,35
CRT	Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€489.850,21
CTS	Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€589.458,66
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	€687.242,36
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>		<b>€2.655.321,58</b>
CGG	Costi generali di gestione	€50.000,00
<b>TOTALE COSTI COMUNI</b>		<b>€50.000,00</b>
CK	Costi d'uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)	€248.936,16
<b>TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE</b>		<b>€248.936,16</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€2.954.257,74</b>

a cui si aggiungono €941.741,90 per costi amministrativi (CARC) e per costi comuni diversi (CCD - costo svalutazione crediti, ecotassa, IVA);

a cui si sottraggono €10.178,00 di trasferimenti statali (MIUR) per il pagamento della TARI delle scuole;

**PRESO ATTO**, pertanto, che il costo complessivo da coprire per l'anno 2018 ammonta ad € 3.885.821,53;

**PRESO ATTO** che al suddetto importo si aggiungono €155.433,00 relativi al 4% di addizionale provinciale.

Dopo la relazione dell'Assessore La Volpe, il consigliere Domenico Pellegrini chiede verbalmente che venga rettificato il contenuto dell'emendamento oggetto di votazione da parte del Consiglio.

Il Presidente, rilevato l'evidente ritardo e il non rispetto dei termini di legge per la presentazione degli emendamenti e di eventuali rettifiche ed integrazioni agli stessi, respinge la proposta del Consigliere Domenico Pellegrini

Segue dibattito.

Escono i consiglieri comunali Domenico Pellegrini, Mariagabriella Ruggiero, Onofrio Lilla.

CONSIGLIERI PRESENTI: 11

Segue dibattito.

Il presidente del Consiglio propone di votare l'emendamento proposto dai Consiglieri Mariagabriella Ruggiero, Domenico Pellegrini, Onofrio Lilla e Dionisio Lamanna, tuttavia constatata l'abbandono dell'aula da parte dei consiglieri proponenti e interpretato tale atteggiamento come formale rinuncia alla presentazione dello stesso, il Consiglio rinuncia alla votazione

Segue dibattito

Prima di procedere alla votazione dell'intero provvedimento, il Presidente rende noto al Consiglio della necessità di integrare il II capoverso del deliberato proponendo, dopo la locuzione "e s.m.i.", anche la locuzione "ferme restando le prescrizioni del contratto di servizio vigente".

CONSIGLIERI PRESENTI: 11

CONSIGLIERI ASSENTI: 6 (M.Abbatepaolo, D.Pellegrini, O.Lilla, D.Lamanna, A.Di Giorgio, M. Ruggiero)

CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 10

CONSIGLIERI CONTRARI: 1 (M. La Ghezza)

**Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione il presente punto all'O.d.g.**

CONSIGLIERI PRESENTI: 11

CONSIGLIERI ASSENTI: 6 (M.Abbatepaolo, D.Pellegrini, O.Lilla, D.Lamanna, A.Di Giorgio, M. Ruggiero)

CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 10

CONSIGLIERI CONTRARI: 1 (M. La Ghezza)

**Il Presidente del C. C. proclama quindi l'esito favorevole della eseguita votazione e, pertanto,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **VISTI:**

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sue modifiche ed integrazioni;
- la Legge del 11.12.2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) e sue modifiche ed integrazioni;
- l'art.1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la L. n.208/2015;
- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

**ACCERTATA** la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTI** i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49, I comma e 147 bis, I comma del T.U.E.L. approvato con D. lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTE** tutte le normative vigenti in regime di tassazione e prelievo fiscale in materia di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti;

### **DELIBERA**

- **DI PRENDERE ATTO** delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 diramate dal Dipartimento Finanze, che introducono il concetto di "fabbisogni standard" fra gli elementi da tener conto quale mero paradigma di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il Piano Finanziario, nella definizione dei costi di cui al comma 654;
- **DI APPROVARE** il piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, per come descritto schematicamente nelle premesse, redatto sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 e all'art. 1 comma 655 della Legge 147/2013 e s. m. i., ferme restando le prescrizioni del contratto di servizio vigente;
- **DI APPROVARE** con effetto dal 01.01.2018 e per l'anno 2018, le tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI), che comunque si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
- **DI STABILIRE**, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, che la TA.RI. per l'anno 2018 dovrà essere versata in n. 3 rate, con le seguenti scadenze:
  - I RATA ovvero pagamento in UNICA SOLUZIONE 31 MAGGIO 2018;
  - II RATA: 31 LUGLIO 2018;
  - III RATA 31 OTTOBRE 2018.
- **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l'immediata esecutività dell'atto:**

CONSIGLIERI PRESENTI: 11

CONSIGLIERI ASSENTI: 6 (M. Abbatepaolo, D. Pellegrini, O. Lilla, D. Lamanna, A. Di Giorgio, M. Ruggiero)

CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 10

CONSIGLIERI CONTRARI: 1 (M. La Ghezza)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'esito favorevole della votazione come innanzi riportata,

### **DELIBERA**



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

**AREA I^ ECONOMICO FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

F A V O R E V O L E

**IL RESPONSABILE**

Dott. Raffaele Nicola VITTO

**AREA I^ ECONOMICO FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE AREA I^

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

F A V O R E V O L E

**IL RESPONSABILE**

Dott. Raffaele Nicola VITTO

---

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE.

**IL PRESIDENTE DEL C.C.**

Francesco DE DONATO

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124 del T.U., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
- È divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_
  - essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3 del T.U./2000);
  - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U./2000);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE

**DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

n
1
2
3
Non res.
4
5
6 o più

TARIFFE	
Fisso €/mq	Variabile €
1,40	58,13
1,63	116,26
1,77	148,96
1,77	148,96
1,89	188,92
1,91	236,15
1,84	272,48

Totale

**DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

Inserire % aumento ut. giornaliera (≤ 100%):

n.	Attività	Inserire		Tariffe		TOT
		Stor(tar)	Fisso €/mq	Variab €/mq		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.850	1,04	1,72	2,76	
2	Cinematografi e teatri	960	0,78	1,29	2,06	
3	Autonnesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	47.434	0,72	1,21	1,93	
4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	29.542	1,21	2,03	3,24	
5	Stabilimenti balneari	350	0,96	1,61	2,57	
6	Esposizioni, autosaloni	5.064	0,93	1,56	2,49	
7	Alberghi con ristorante	14.970	2,83	4,74	7,57	
8	Alberghi senza ristorante	21.413	1,77	2,94	4,71	
9	Case di cura e riposo	29	1,78	2,98	4,76	
10	Ospedale	1.286	2,34	3,91	6,25	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13.842	1,91	3,19	5,10	
12	Banche ed istituti di credito	3.133	1,29	2,15	3,44	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	14.322	1,84	3,07	4,91	
14	edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	1.674	2,45	4,10	6,55	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	444	1,49	2,48	3,97	
16	Banchi di mercato beni durevoli	41	2,73	4,55	7,28	
17	- idem utenze giornaliera	0	5,46	9,10	14,57	
18	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	2.859	2,43	4,06	6,49	
19	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7.189	1,68	2,80	4,48	
20	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5.891	2,24	3,72	5,96	
21	Attività industriali con capannoni di produzione	44.436	1,52	2,53	4,05	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3.762	1,49	2,49	3,99	
23	- idem utenze giornaliera	20.306	4,11	6,86	10,97	
24	Mense, birrerie, amburgherie	0	8,22	13,71	21,94	
25	Bar, caffè, pasticceria	236	4,31	7,18	11,48	
26	- idem utenze giornaliera	4.434	4,50	7,49	11,99	
27	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0	8,99	14,99	23,98	
28	Purilicenze alimentari e/o miste	5.939	3,38	5,63	9,01	
29	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.988	3,39	5,65	9,03	
30	Ipermercati di generi misti	4.203	3,93	6,56	10,50	
	Banchi di mercato generi alimentari	129	3,60	6,00	9,61	
	- idem utenze giornaliera	0	7,81	13,03	20,85	
	Discoteche, night-club	190	3,56	5,94	9,50	